



MORRI
ROSSETTI

DIGITAL ICT
Legal Update

Novembre 2018

INDICE

Innovation and Technology

- Verso una Blockchain europea?

Fintech

- Il fisco si pronuncia su ICO e token.

Media e advertising online

- Bonus pubblicità: i chiarimenti del Dipartimento per l'informazione e l'editoria sugli investimenti pubblicitari sulle testate digitali.
- Delibera 490/18/CONS AGCOM in tema di diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica.

Digital

- Stop al marketing via posta: il registro delle opposizioni apre al cartaceo.

Data Protection

- DPIA: il parere dell'EDPB sulla bozza dell'elenco del Garante Privacy.
- Garante per la protezione dei dati personali: la fatturazione elettronica va rivista.

Verso una Blockchain europea?

Il 3 ottobre scorso, il Parlamento europeo ha confermato il crescente interesse delle Istituzioni europee sul tema della blockchain pubblicando la "Risoluzione del Parlamento europeo sulle tecnologie di registro distribuito (DLT - distributed ledger technologies) e blockchain: creare fiducia attraverso la disintermediazione" (consultabile in versione integrale al seguente [link](#)), attraverso la quale la Commissione europea e il Consiglio dell'Unione europea sono invitati ad effettuare uno studio approfondito per valutare le potenzialità derivanti dall'implementazione delle DLT e della blockchain in diversi settori di attività, sia in ambito pubblico che privato.

La Risoluzione, divisa in cinque sezioni, affronta numerose tematiche.

Innanzitutto, è presentata una serie di potenziali profili applicativi della tecnologia blockchain: nel mercato dell'energia, nei trasporti, nel settore sanitario, nelle catene di approvvigionamento, nell'istruzione, nelle industrie creative e diritti d'autore, nel settore finanziario.

Dalla Risoluzione emerge chiaramente la forte preoccupazione che la mancanza di conoscenze in merito al funzionamento e alle potenzialità della blockchain possa scoraggiare i cittadini europei dall'utilizzare soluzioni innovative per le loro imprese basate sull'utilizzo di tale tecnologia. Il Parlamento sottolinea, pertanto, la necessità di creare enti senza scopo di lucro quali, ad esempio, dei "centri di ricerca, che diventino dei poli di innovazione specializzati nella tecnologia DLT", al fine di svolgere funzioni formative sulla tecnologia negli Stati membri.

Il documento evidenzia poi alcuni dei problemi che l'introduzione di questo genere di tecnologia potrebbe comportare. Ad esempio, la DLT promuove "l'identità auto-sovrana", caratteristica che risulterebbe allo stato difficilmente compatibile con il "diritto all'oblio" (o di cancellazione dei dati personali) o con altri diritti degli interessati previsti dal GDPR.

Pur sottolineando, altresì, le potenzialità delle DLT per i servizi e la gestione del settore pubblico (transazioni transfrontaliere decentralizzate tra Stati membri, trasparenza, riduzione della burocrazia e conseguente ulteriore riduzione degli oneri amministrativi a carico di cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni, votazione elettronica), il Parlamento europeo si definisce consapevole dei rischi associati alle applicazioni di questa tecnologia, con particolare riferimento all'uso delle applicazioni blockchain pubbliche per attività criminali, fra cui evasione ed elusione fiscale e riciclaggio di denaro, e insiste sul fatto che tali problematiche debbano essere monitorate e affrontate urgentemente dalla Commissione e dagli Stati membri.

E' poi citata la possibilità di concepire una rete blockchain privata (cd. "permissioned") condivisa tra gli Stati membri e intesa a memorizzare i dati dei cittadini in modo sicuro e flessibile.

Infine, il Parlamento tratteggia un particolare tipo di programma legislativo atto a regolare questo tipo di tecnologia.

La Commissione e gli Stati membri sono così invitati a proseguire e promuovere la convergenza e l'armonizzazione degli approcci normativi, al fine di valutare ed elaborare un quadro giuridico europeo, atto a risolvere eventuali problemi giurisdizionali e di tutela legale che potrebbero sorgere in caso di situazioni fraudolente o reati nell'ambito dell'utilizzo di DLT.

Il cammino verso la normazione e l'uso di tali tecnologie appare ancora lungo. Ciononostante, la Risoluzione del Parlamento europeo – che segue diverse iniziative sul tema della blockchain già intraprese a livello UE – lascia sperare nella lungimiranza del Legislatore europeo.

Il fisco si pronuncia su ICO e token

L'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti sul regime fiscale degli *utility token* in risposta ad un interpello proposto dal contribuente (risposta n. 14 del 28/9/2018). Si è aggiunto, in tal modo un ulteriore tassello al più ampio mosaico di un fenomeno oggetto di crescente attenzione.

Nel caso affrontato, l'istante intendeva porre in essere una Initial Coin Offering ("ICO") nell'ambito della quale emettere *utility token* - rappresentativi del diritto di fruire di servizi diagnostici presso laboratori di proprietà della Società - a fronte di pagamenti in valuta virtuale che la Società avrebbe convertito in euro. I *token* potevano essere ceduti a terzi, ricevendo in cambio valuta virtuale o valuta legale (ad es. euro o dollari). I diversi *step* dell'operazione ponevano questioni sul trattamento fiscale applicabile ai fini delle imposte dirette e indirette.

In particolare, relativamente all'IVA, l'Agenzia accorda agli *utility token* un trattamento simile a quello previsto per i voucher: l'emissione e la cessione verso corrispettivo degli *utility token* da parte della Società a privati consumatori non assume rilevanza ai fini IVA, non configurandosi un'anticipazione della prestazione cui i buoni stessi danno diritto. Come per i voucher la rilevanza dell'operazione ai fini IVA è posticipata al momento del consumo finale, ossia all'atto dell'acquisto del bene/servizio che lo stesso incorpora. Considerando che a partire dal 1° gennaio 2019, gli Stati membri saranno tenuti ad implementare nel proprio ordinamento le norme della Direttiva UE 2016/1065 – che riguarda il trattamento IVA applicabile ai voucher – l'Agenzia evidenzia la necessità di verificare la riconducibilità delle operazioni relative agli *utility token* alla disciplina attuata dalla citata direttiva.

Secondo l'Agenzia, rilevanza ai fini IVA hanno invece le operazioni di cambio valuta (i.e., il passaggio dalla criptovaluta virtuale alla valuta tradizionale, e viceversa), trattandosi di operazioni esenti, ex art 10, comma 1, n. 3), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. In tal modo l'Agenzia conferma il proprio orientamento (Agenzia delle Entrate, risoluzione 2 settembre 2016, n. 72/E) di matrice europea (sentenza della Corte di Giustizia EU, causa C-264/14 del 22 ottobre 2015).

Ai fini delle imposte sui redditi i redditi derivanti dall'erogazione delle prestazioni di servizi oggetto dei token rilevano nel momento della relativa imputazione al conto economico (per i soggetti diversi dalle micro-imprese) ovvero nel momento in cui la prestazione dei servizi è considerata effettuata (per le micro-imprese).

L'Agenzia chiarisce, inoltre, che qualora gli *utility token* siano erogati agli amministratori/dipendenti, queste forme di utilità – in ossequio al principio di omnicomprensività – costituiscono reddito di lavoro dipendente o assimilato (da assoggettare a ritenuta), sempreché il valore normale dei *token* risulti, per ciascun amministratore/dipendente, superiore ad euro 258,23.

Ai fini della tassazione dei redditi realizzati dalle persone fisiche, non imprenditori, che detengono gli *utility token*, si ritiene che gli stessi siano inquadrabili – a livello fiscale – tra i redditi diversi di cui all'art. 67, co. 1, lett. c-quater, del TUIR, in quanto rapporti da cui deriva il diritto di acquistare a termine il prodotto o il servizio oggetto del *token*. I redditi così prodotti sono pertanto soggetti ad obbligo dichiarativo e scontano l'aliquota del 26%.

In definitiva, dunque, i chiarimenti dell'Agenzia delle entrate forniscono chiarimenti agli operatori del settore sul regime fiscale applicabile; cionondimeno, testimoniamo l'assenza, ad oggi, di un quadro normativo organico sul tema delle criptovalute, la cui rilevanza e attualità imporrebbero un intervento legislativo di carattere sistematico ed organico.

Bonus pubblicità: i chiarimenti del Dipartimento per l'informazione e l'editoria sugli investimenti pubblicitari sulle testate digitali

Secondo il Regolamento sul bonus pubblicità (D.P.C.M. n. 90/2018), le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali possono beneficiare dell'agevolazione del credito d'imposta (pari al 75% o al 90% per le micro, piccole e medie imprese e le startup innovative) per gli investimenti in campagne pubblicitarie incrementali effettuati su quotidiani e periodici, cartacei o digitali, radio locali e TV, analogiche o digitali, che presentino determinati requisiti.

In riferimento agli investimenti sulle testate digitali, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha di recente fornito chiarimenti in risposta a un quesito dell'Unione Stampa Periodica Italiana concernente la necessaria presenza dei requisiti richiamati all'art. 3, comma 1 del Regolamento (i.e. la presenza di determinate caratteristiche tecnologiche della testata online e la presenza di contenuti in tutto o in parte a pagamento).

Il bonus pubblicità può essere richiesto anche per gli investimenti effettuati su testate online che non presentino detti requisiti, che sono essenziali per usufruire del contributo pubblico editoriale, ma non per il bonus pubblicità, non incidendo sulla legittimazione o capacità della testata di offrire spazi pubblicitari.

Delibera 490/18/CONS AGCOM in tema di diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica

Con la Delibera 490/18/CONS del 16 ottobre 2018 AGCOM ha approvato le modifiche al Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica (Delibera n. 680/13/CONS - Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 - 12 dicembre 2013).

Le modifiche riguardano in particolare l'esercizio dei poteri attribuiti ad AGCOM dall'art. 2 della Legge europea 2017, al fine di contrastare le violazioni più gravi attraverso la previsione di appositi poteri cautelari e di misure contro la reiterazione delle violazioni stesse.

Il Regolamento prevede ora la possibilità di adottare provvedimenti cautelari, in via d'urgenza e ove ne ricorrano i presupposti, entro tre giorni dalla ricezione della relativa istanza, soddisfacendo in tal modo l'esigenza di contrastare tempestivamente le violazioni del diritto d'autore commesse su *internet*. AGCOM può inoltre imporre ai *provider* di adottare le misure più idonee per evitare la reiterazione di violazioni già accertate e contrastare le iniziative volte ad eludere l'applicazione dei propri provvedimenti. In quest'ottica, in linea con i più recenti orientamenti della giurisprudenza nazionale e della CGUE, AGCOM è tenuto ad aggiornare, entro tre giorni dall'istanza, l'elenco dei siti web oggetto di inibizione che si rigenerano modificando il nome a dominio. Specifiche e ulteriori misure possono infine consistere anche nell'impedire il caricamento di contenuti già rimossi.

Stop al marketing via posta: il registro delle opposizioni apre al cartaceo

Il 25 ottobre 2018 il Consiglio dei Ministri ha approvato, tramite proprio regolamento, l'estensione delle tutele garantite dal Registro Pubblico delle Opposizioni (nel prosieguo "Registro") alla posta cartacea, consentendo agli utenti di opporsi all'invio di pubblicità (cartacea appunto) agli indirizzi postali presenti negli elenchi telefonici.

Il testo ha ottenuto il parere favorevole dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e tiene conto delle osservazioni formulate dal Garante per la protezione dei dati personali, nonché dei pareri del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari competenti.

Il Registro - istituito con il DPR 178/2010 e affidato dal Ministero dello Sviluppo Economico alla gestione da parte della Fondazione Ugo Bordoni - consiste in uno strumento volto a limitare il telemarketing da parte delle imprese che intendano utilizzare tale strumento a scopo di comunicazione commerciale o di ricerca di mercato.

Tramite l'iscrizione ad esso, infatti, i cittadini il cui numero è presente negli elenchi telefonici pubblici possono decidere di non ricevere più telefonate per scopi commerciali o di ricerche di mercato. In sostanza, quindi, le imprese (per mezzo dei relativi call center) non possono utilizzare i numeri presenti nel registro a scopo di campagna pubblicitaria.

A seguito della modifica apportata dal regolamento del Governo, nel Registro potrà essere iscritto (oltre al proprio numero telefonico anche) il proprio indirizzo postale vietando agli operatori di telemarketing di utilizzare tale indirizzo a scopi di comunicazione commerciale. I soggetti che siano già iscritti, peraltro, potranno aggiornare la propria iscrizione estendendo l'opposizione già espressa in relazione al numero telefonico anche alla posta cartacea.

Ulteriore novità introdotta dal regolamento dell'esecutivo consiste nella eliminazione del fax quale mezzo di iscrizione al registro. Sarà comunque possibile continuare ad iscriversi attraverso modulo elettronico sul sito web del Registro, posta elettronica, telefono e lettera raccomandata.

Infine, sempre in tema telemarketing, si rimane in attesa di ulteriori novità. A febbraio di quest'anno, infatti, la legge n. 5/2018 ("*Nuove disposizioni in materia di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni e istituzione di prefissi nazionali per le chiamate telefoniche a scopo statistico, promozionale e di ricerche di mercato*") ha ampliato il raggio d'azione del registro, aprendolo anche ai numeri dei cellulari e a quelli dei telefoni fissi non presenti negli elenchi pubblici. Tuttavia, tale norma rimane, al momento, sulla carta, in quanto mancano i decreti attuativi volti a dare piena attuazione alla medesima.

DPIA: il parere dell'EDPB sulla bozza dell'elenco del Garante Privacy

In data 3 ottobre 2018 il Comitato europeo per la protezione dei dati personali ("EDPB" o il "Comitato") ha pubblicato l' *"Opinion 2/2018 on the draft list of the competent supervisory authority of Italy regarding the processing operations subject to the requirement of a data protection impact assessment"* in riferimento all'elenco sottoposto dal Garante per la protezione dei dati personali con riguardo alle tipologie di trattamento soggette all'esecuzione di una Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali ("DPIA") ai sensi dell'art. 35 GDPR.

Il Comitato ha il compito di esaminare e armonizzare gli elenchi, al fine di evitare incongruenze che potrebbero incidere sulla protezione equivalente dei soggetti interessati nei vari Stati membri.

Pertanto, il Comitato fornisce indicazioni alle Autorità di Controllo al fine di:

- includere alcune tipologie di trattamento nei loro elenchi;
- rimuovere alcuni criteri non considerati idonei a presentare un rischio elevato per gli interessati,
- e infine usare alcuni criteri in modo armonizzato.

Il Comitato ha, altresì, indicato nel parere in oggetto, quali correzioni e/o miglioramenti apportare alla lista, riassunti qui di seguito:

- natura dell'elenco e linee guida WP248 del WP29 sulla DPIA: indicare che la lista è a titolo esemplificativo e far riferimento alle linee guida sulla DPIA del WP29;
- trattamento di dati biometrici: non è di per sé idoneo a creare un rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati e dunque può essere incluso nella lista solo ove finalizzato a identificare univocamente una persona fisica e in presenza di almeno uno dei criteri contemplati all'art. 35;
- trattamento di dati genetici: non è di per sé idoneo a creare un rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati e dunque può essere incluso nella lista solo in presenza di almeno uno dei criteri previsti all'art. 35 §3;
- trattamento connesso all'utilizzo di nuove tecnologie o innovazioni tecnologiche: far riferimento alle tecnologie innovative e aggiungere che non è di per sé idoneo a creare un rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati e dunque può essere incluso nella lista solo in presenza di almeno un alto dei criteri previsti all'art. 35 §3;
- trattamento connessi al monitoraggio dei dipendenti: fare esplicito riferimento ai due criteri presenti nelle linee guida sulla DPIA del WP29 (i.e. monitoraggio sistematico e dati riguardanti interessati appartenenti a fasce deboli);

- ulteriori trattamenti: non comportano l'obbligo di esecuzione della DPIA né da solo né in presenza di un altro criterio e pertanto si richiede di rimuovere questo criterio della lista.
- trattamenti connessi all'utilizzo di una specifica base giuridica: non comporta l'obbligo di esecuzione della DPIA né da solo né in presenza di un altro criterio e pertanto si richiede di rimuovere questo criterio della lista.

Il Garante Privacy dovrà comunicare al Comitato se intende emendare o mantenere la propria lista entro due settimane dopo aver ricevuto il parere in oggetto. In quest'ultimo caso, dovrà indicare i fondati motivi per cui non intende seguire, in tutto o in parte, i suggerimenti del Comitato.

Alla luce di quanto sopra, si suggerisce alle aziende che hanno già effettuato o intrapreso l'adeguamento al GDPR di monitorare l'elenco definitivo del Garante Privacy in merito alle tipologie di trattamenti per i quali è obbligatoria la DPIA e di tenerne conto per l'esecuzione della DPIA.

Garante per la protezione dei dati personali: la fatturazione elettronica va rivista

Con provvedimento del 15 novembre 2018 n. 9059949, l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (il "Garante") ha avvisato l'Agenzia delle entrate (l'"Agenzia") che i trattamenti di dati personali effettuati nell'ambito della fatturazione elettronica presentano numerose criticità rispetto alla conformità alla normativa vigente. Alla luce di ciò, il Garante ha chiesto all'Agenzia di essere informato con urgenza sulle modalità con cui quest'ultima intenda rendere la fatturazione elettronica *compliant* alla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali.

Stando a quanto riferito dal Garante, l'obbligo di fatturazione elettronica – che, a partire dal 1 gennaio 2019, verrà esteso anche alle operazioni effettuate tra operatori IVA e alle operazioni tra operatori IVA e consumatori – presenterebbe nell'attuale formulazione un rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati, comportando un trattamento obbligatorio, generalizzato e di dettaglio di dati personali, anche ulteriori rispetto a quelli necessari a fini fiscali, relativi ad ogni aspetto della vita quotidiana della totalità della popolazione, e pertanto non proporzionato all'obiettivo di interesse pubblico, pur legittimo, perseguito.

È possibile visualizzare il provvedimento del Garante in versione integrale al seguente [link](#).

Di seguito, per comodità, si riassumono alcune delle principali criticità rilevate dal Garante:

- i provvedimenti del Direttore dell'Agenzia del 30 aprile 2018 e del 5 novembre 2018 sono stati adottati senza aver consultato il Garante;
- archiviazione della fattura contenente non solo i dati obbligatori ai fini fiscali ma dati ulteriori non necessari a perseguire tali finalità (per i quali, tra l'altro, non sono state individuate adeguate misure di sicurezza nel rispetto dei principi di limitazione delle finalità e minimizzazione) relativi a beni e servizi acquistati, quali abitudini di consumo e fidelizzazioni, ma anche legati a forniture di servizi energetici e di telecomunicazioni, quali tipologie di consumi, regolarità dei pagamenti e appartenenza a particolari categorie di utenti e pure la descrizione di prestazioni sanitarie o legali;
- messa a disposizione delle fatture in formato digitale sul portale dell'Agenzia (in contrasto con il principio di *privacy by design e by default* e di minimizzazione dei dati), senza previa richiesta dei consumatori, compresi coloro che non intendono avvalersi di questo servizio, preferendo la ricezione della fattura cartacea o digitale direttamente dal fornitore;
- non è chiaro il ruolo assunto da intermediari e da altri soggetti delegabili dal contribuente i quali operano anche nei confronti di varie imprese, accentrando un'enorme mole di dati personali con un aumento dei rischi, non solo per la sicurezza delle informazioni, ma anche relativi a ulteriori usi impropri, grazie a eventuali collegamenti e raffronti tra fatture di operatori economici;
- utilizzo del protocollo FTP per la trasmissione delle fatture elettroniche, considerato canale non sicuro come più volte ribadito dal Garante in passato;

- mancata cifratura del file XML della fattura elettronica che è quindi vulnerabile a eventuali attacchi informatici e possibile memorizzazione dei dati sui server di Posta Elettronica Certificata (PEC) usati per l'invio e la ricezione delle fatture e altre comunicazioni che espone ad accessi non autorizzati;
- mancata indicazione nell'informativa all'utente delle ulteriori finalità di conservazione e di controllo perseguite dall'Agenzia con i dati raccolti tramite la *mobile app FatturAE* che consente agli operatori economici di salvare dati non specificati in cloud, in violazione dell'art. 13 GDPR;
- non è chiaro il ruolo dell'Agenzia nell'ambito del servizio gratuito di conservazione della fatture basato su un accordo di servizio dove, peraltro, l'Agenzia afferma di non essere responsabile per perdite di dati e quindi in violazione degli artt. 5. § 1, lett. f) e 32 del GDPR che impongono che il trattamento dei dati garantisca un'adeguata sicurezza dei dati personali.

Da ultimo, il Garante ha evidenziato come una previa consultazione avrebbe potuto garantire fin dalla progettazione l'avvio del nuovo obbligo di fatturazione con modalità e garanzie conformi alla normativa vigente.

L'Agenzia ha dichiarato che risponderà prontamente alle osservazioni mosse dal Garante per cui ci si domanda se il provvedimento di quest'ultima possa comportare una proroga dell'obbligo di fatturazione elettronica, dal momento che le criticità riscontrate potranno difficilmente essere risolte in così breve tempo, e fermo restando che i trattamenti di dati personali effettuati nell'ambito della fatturazione elettronica, così come attualmente delineati, possono violare le disposizioni di cui agli artt. 5, 6, § 3, lett. b), 9, § 2, lett. g), 13, 14, 25 e 32 del GDPR. Senza dimenticare un'eventuale responsabilità civile per danni subiti ai sensi dell'art. 82 GDPR.



MORRI
ROSSETTI

Per ulteriori approfondimenti sulle
tematiche affrontate potete far riferimento
all' **Avv. Carlo Impalà**
(Carlo.Impala@MorriRossetti.it),
Responsabile del Dipartimento Digital-ICT
e Data Protection)

Piazza Eleonora Duse, 2
20122 Milano (IT)
T +39 02 76 07 971

info@MorriRossetti.it
MorriRossetti.it